

LAVORI DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

VENERDÌ 7 LUGLIO 1950. — *Presidenza del Presidente PERSICO.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Tosato.

In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Italia: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali » (944), con interventi del Presidente, del Sottosegretario Tosato, del proponente, del relatore Azara e dei senatori De Nicola, Ciampitti, Adinolfi, Gavina, Spallino, Rizzo Giambattista, Magliano, Proli, Tupini e Musolino. L'articolo 16 è approvato con alcuni emendamenti, per i quali sono inclusi tra le entrate della Cassa tutti i beni provenienti dal sopprimendo Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori che non siano entrati a far parte del patrimonio della Cassa e sono soppressi i numeri relativi al contributo dello Stato e alla addizionale sulle spese di giustizia nei procedimenti penali. L'articolo 17 è approvato con un emendamento formale. L'articolo 18 è soppresso. L'articolo 19 è approvato con un emendamento che esclude il versamento del contributo per i provvedimenti concernenti pensioni di guerra. All'articolo 20 il primo comma del testo originario è sostituito da un altro che rimanda al regolamento la determinazione dei modi e delle forme di riscossione e delle relative sanzioni in caso di inadempienza; il terzo comma è soppresso. Gli articoli 21 e 22 sono soppressi e la Commissione si dichiara favorevole, in linea di principio, all'abolizione del sistema delle marche, proposta dal

senatore Gavina. L'articolo 23 è sostituito dal seguente: « Il contributo previsto dal n. 3 dell'articolo 16 è corrisposto presso l'Ufficio del Registro all'atto della sentenza, nella seguente misura: a) di lire 500 per le sentenze definitive emesse dai Pretori; b) di lire 1.200 per le sentenze emesse dai Tribunali; c) di lire 2.000 per le sentenze emesse dalle Corti di appello; d) di lire 3.000 per le sentenze emesse dalla Corte di cassazione, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche e dal Tribunale supremo militare. La registrazione o la spedizione della prima copia delle indicate sentenze non può aver luogo se non sia pagato il contributo sopra indicato. L'Ufficio del Registro si darà carico del contributo quale riscossione a favore di terzi. L'ammontare di tali riscossioni, dedotto l'aggio del due per cento, deve essere dall'Ufficio mensilmente versato alla Cassa nazionale di previdenza ». L'articolo 24 è approvato con un emendamento formale. L'articolo 25 è soppresso. Gli articoli 26 e 27 sono approvati senza emendamenti. Gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 sono approvati con emendamenti formali.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra riunione.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 1950. — *Presidenza del Presidente PARATORE.*

Interviene il Ministro delle finanze Vanoni.

In sede deliberante, la Commissione approva senza discussione, su relazione del senatore Uberti, il disegno di legge: « Integrazione dei

bilanci provinciali per l'anno 1949 » (1125-*Urgenza*).

Viene poi discusso il disegno di legge: « Provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Provincie » (1126-*Urgenza*), sul quale riferisce parimenti il senatore Uberti. Dopo ampia discussione, alla quale partecipano i senatori Ricci Federico, Fortunati e Tafuri e il Ministro Vanoni, il disegno di legge è approvato, con l'aggiunta, dopo l'articolo 2, di un articolo proposto dal relatore, per il quale l'applicazione dell'imposta di consumo è estesa alle acque gassate, alle bevande gassate non alcoliche, agli sciroppi, agli estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcoliche ed alle polveri per acque da tavola.

AGRICOLTURA (8^a)

VENERDÌ 7 LUGLIO 1950. — *Presidenza del Presidente PALLASTRELLI, indi del Vice Presidente SALOMONE.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste Canevari.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge: « Provvidenze per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'autunno 1949 e per le sistemazioni idraulico-forestali nelle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Napoli, Salerno, Livorno e Campobasso » (1066), già approvato dalla Camera dei deputati. Ucita la relazione del senatore Rocco, prendono la parola i senatori Menghi, Piemonte, Carelli, Gortani, Salomone, Lanzara, Tartufoli, Ristori, Bosco, Bisori, Fabbri e il Sottosegretario Caneva-

ri: il disegno di legge è infine approvato con un emendamento proposto dal senatore Bisori, per il quale i benefici della legge sono estesi alla provincia di Firenze.

Viene quindi discusso, su relazione del senatore Tartufoli, il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici » (1121), già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo interventi del Presidente e dei senatori Guarienti, Menghi, Grieco, Di Rocco, Ristori, Carelli e Piemonte, respinte alcune proposte di emendamento presentate dal senatore Grieco, il disegno di legge è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Su relazione del senatore Spezzano, la Commissione approva poi il disegno di legge d'iniziativa del senatore Salomone: « Disposicne transitoria per l'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, concernente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini » (1153-*Urgenza*), aggiungendo all'articolo 1 il seguente comma: « L'efficacia della disdetta cessa qualora i terreni non vengano espropriati ».

Viene infine approvato senza discussione, su relazione del senatore Salomone, il disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla " Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina " » (1154-*Urgenza*).